

# STATUTO

## **BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA "BANCA ETICA" O "BPE".**

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Sede legale: PADOVA PD VIA TOMMASEO NICCOLO' 7

Codice fiscale: 02622940233

Numero Rea: PD - 256099

### **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 14-07-2010 - Statuto completo .....	2
--	---

	Allegato "A" al n. 10.373 di Rep. e al n. 3.006 di Racc.	
	STATUTO	
	INDICE	
	TITOLO I Costituzione - Denominazione - Durata	
	Sede - Oggetto Sociale - Finalità	
	TITOLO II Patrimonio - Soci - Azioni	
	TITOLO III Sezione I - Organi della Società .	
	Sezione II - L'Assemblea	
	Sezione III - Il Consiglio di Amministrazione	
	Sezione IV - Il Collegio Sindacale	
	Sezione V - Il Comitato dei Proviviri	
	Sezione VI - La Direzione	
	TITOLO IV Articolo 48 - Comitato Etico	
	TITOLO V Bilancio e utile	
	TITOLO VI Articolo 51 - Scioglimento e norme di liquidazione	
	TITOLO I	
	<b>COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE</b>	
	<b>OGGETTO SOCIALE - FINALITA'</b>	
	<b>Art. 1 - Costituzione e denominazione</b>	
	È costituita una Società cooperativa per azioni con la denominazione "BANCA POPOLARE ETICA - Società cooperativa per azioni" o in forma abbreviata "Banca Etica" o "BPE". Essa è regolata dalle norme del presente Statuto.	
	La Banca Etica è capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Etica iscritto all'apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia	

	lia ai sensi dell'articolo 64 del Testo Unico Bancario.	
	<b>Art. 2 - Durata</b>	
	La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), con facoltà di proroga da parte della Assemblea Straordinaria dei Soci.	
	<b>Art. 3 - Sede e dipendenze</b>	
	La Società ha Sede legale in Padova.	
	La Società può istituire, modificare, acquisire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza sia in Italia che all'Estero, previe le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa.	
	<b>Art. 4 - Oggetto sociale</b>	
	La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, con l'intento precipuo di perseguire le finalità di cui al successivo art. 5. Essa può compiere, per conto proprio o di terzi, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle disposizioni di Legge e regolamenti in materia, nonché ogni altra attività ed operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.	
	La società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Etica, ai sensi dell'articolo 61 comma 4 del Testo Unico Bancario, emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento disposizioni alle componenti il	

	Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla	
	Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.	
	<b>Art. 5 - Finalità</b>	
	La Società si ispira ai seguenti principi della Finanza Etica:	
	• la finanza eticamente orientata è sensibile alle conseguen-	
	ze non economiche delle azioni economiche;	
	• il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano;	
	• l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsa-	
	bilità etica;	
	• il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve	
	essere conseguenza di attività orientata al bene comune e de-	
	ve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che con-	
	corrono alla sua realizzazione;	
	• la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisi-	
	to fondante di qualunque attività di finanza etica;	
	• va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non	
	solo da parte dei Soci, ma anche dei risparmiatori;	
	• l'istituzione che accetta i principi della Finanza Etica o-	
	rienta con tali criteri l'intera sua attività.	
	La Società si propone di gestire le risorse finanziarie di	
	famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo	
	ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la	
	realizzazione del bene comune della collettività.	
	Attraverso gli strumenti dell'attività creditizia, la Società	
	indirizza la raccolta ad attività socio-economiche finalizza-	

	te all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo - in	
	particolare mediante le organizzazioni non profit;	
	- le attività di promozione umana, sociale ed economica delle	
	fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantag-	
	giate. Inoltre sarà riservata particolare attenzione al so-	
	stegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoria-	
	le di donne e giovani anche attraverso interventi di micro-	
	credito e microfinanza. Saranno comunque esclusi i rapporti	
	finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo	
	indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a	
	violare i diritti fondamentali della persona. La Società	
	svolge una funzione educativa nei confronti del risparmiatore	
	e del beneficiario del credito, responsabilizzando il primo a	
	conoscere la destinazione e le modalità di impiego del suo	
	denaro e stimolando il secondo a sviluppare con responsabi-	
	lità progettuale la sua autonomia e capacità imprenditoriale.	
	TITOLO II	
	<b>PATRIMONIO - SOCI - AZIONI</b>	
	<b>Art. 6 - Patrimonio</b>	
	Il Patrimonio Sociale è costituito:	
	1) dal Capitale Sociale;	
	2) dalla Riserva Legale;	
	3) dalla Riserva Statutaria;	
	4) da ogni altra riserva avente destinazione generica o spe-	
	cifica alimentata da utili netti nonchè da ogni altra riserva	

	prevista da norma di legge.	
	<b>Art. 7 - Capitale Sociale</b>	
	Il capitale della società è variabile ed è rappresentato da	
	azioni nominative del valore nominale di Euro 52,50 (cinquan-	
	tadue virgola cinquanta) ciascuna.	
	<b>Art. 8 - Riserva Legale</b>	
	La Riserva Legale è costituita con il prelevamento annuo su-	
	gli utili netti di bilancio, secondo le percentuali previste	
	dalla Legge.	
	<b>Art. 9 - Riserva Statutaria ed Altre Riserve</b>	
	La Riserva Statutaria è costituita con il prelevamento annuo	
	sugli utili netti di bilancio, nella misura stabilita a norma	
	dell'art. 50 punto b) del presente Statuto.	
	L'Assemblea può deliberare ulteriori accantonamenti alla Ri-	
	serva Statutaria o ad altri tipi di riserve come previsto	
	dall'art. 50 ultimo comma.	
	<b>Art.10 - Soci</b>	
	Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche con esclu-	
	sione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal	
	successivo art. 13 primo comma.	
	I minori possono essere ammessi a Socio a richiesta del loro	
	rappresentante legale, previe le eventuali autorizzazioni	
	previste dalla Legge, il quale li sostituisce in tutti i rap-	
	porti con la Società.	
	Possono essere ammesse a Socio le persone giuridiche, le so-	



	cietà, nel rispetto delle finalità della stessa, dello spiri-	
	to della forma cooperativa e delle previsioni statutarie.	
	La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura	
	degli amministratori nel libro dei soci e comunicata all'in-	
	teressato.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interes-	
	sato al riesame del Comitato dei Proviviri con istanza di re-	
	visione da presentarsi, presso la Sede legale della Società,	
	a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento del-	
	la comunicazione di rigetto. Il Comitato dei Proviviri, co-	
	stituito ai sensi dello Statuto ed integrato da un rappresen-	
	tante dell'aspirante Socio, si pronuncia entro trenta giorni	
	dal deposito dell'istanza, secondo le modalità di cui al suc-	
	cessivo art. 44. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a	
	riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del Comita-	
	to dei Proviviri pronunciandosi inappellabilmente sulla stes-	
	sa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione	
	del Comitato dei Proviviri.	
	<b>Art. 12 - Acquisto della qualità di Socio</b>	
	La qualità di Socio si acquista con l'iscrizione a Libro dei	
	Soci, previo versamento integrale dell'importo delle azioni	
	sottoscritte, del sovrapprezzo e degli eventuali interessi di	

	conguaglio. Nessun Socio può essere intestatario di azioni	
	per un valore nominale eccedente il limite di partecipazione	
	al capitale sociale fissato per Legge.	
	La Società, appena rileva il superamento di tale limite, con-	
	testa al detentore la violazione del divieto. Le azioni ecce-	
	denti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro	
	dei soci, devono essere alienate entro un anno dalla conte-	
	stazione; trascorso inutilmente tale termine, i relativi di-	
	ritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azio-	
	ni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.	
	<b>Art. 13 - Cause di inammissibilità</b>	
	Non possono essere ammessi alla Società gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti, che non abbiano ottenuto sentenza di	
	riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che	
	comportino, anche in via temporanea, interdizione dai pubbli-	
	ci uffici.	
	Inoltre non possono essere ammesse alla Società le persone	
	giuridiche le società di ogni tipo, i consorzi, le associa-	
	zioni ed altri enti che operino, anche tramite terzi, in at-	
	tività o forme contrastanti con i principi ispiratori della	
	Società.	
	<b>Art. 14 - Morte del Socio</b>	
	In caso di morte del Socio, il rapporto sociale continua con	
	gli eredi del defunto fatto salvo quanto stabilito all'art.	
	11. Nel caso in cui l'istanza di ammissione a Socio presenta-	

	ta dagli eredi venga rigettata, agli eredi non ammessi ver-	
	ranno liquidate le azioni secondo le norme di Legge.	
	<b>Art. 15 - Recesso</b>	
	Il socio ha diritto di recedere dalla società nel caso in cui	
	non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti	
	la modifica delle clausole dell'oggetto sociale quando con-	
	sente un cambiamento significativo dell'attività della so-	
	cietà, la trasformazione della società, o il trasferimento	
	della sede sociale all'estero, la revoca dello stato di li-	
	quidazione, l'eliminazione di una o più cause di recesso pre-	
	viste, la modifica dei criteri di determinazione del valore	
	dell'azione in caso di recesso e le modificazioni dello sta-	
	tuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.	
	Possono inoltre recedere i soci che non hanno concorso alla	
	approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o	
	la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.	
	La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto nei termini	
	di cui all'art. 2437 bis del codice civile con lettera racco-	
	mandata diretta al Consiglio di Amministrazione che dovrà e-	
	saminarla nel termine di sessanta giorni dalla ricezione. Se	
	non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio che, entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della comunicazione, può propor-	
	re opposizione innanzi al tribunale. Il recesso ha effetto,	
	per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione	

	del provvedimento di accoglimento della domanda, per i rap-	
	porti mutualistici tra socio e società, invece, ha effetto	
	con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre	
	mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'eser-	
	cizio successivo.	
	Il pagamento avverrà entro centottanta giorni dall'approva-	
	zione del bilancio d'esercizio cui il recesso si riferisce.	
	<b>Art. 16 - Esclusione del Socio</b>	
	L'esclusione, di competenza del Consiglio di Amministrazione,	
	può essere deliberata in caso:	
	a) di fallimento del socio;	
	b) di interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che	
	comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;	
	c) di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla Legge	
	o dallo Statuto;	
	d) di inadempienza alle obbligazioni contrattuali assunte	
	verso la Banca e inoltre, qualora il Socio abbia costretto la	
	Società ad atti giudiziali per l'adempimento delle obbliga-	
	zioni contratte o si sia reso responsabile di atti dannosi o	
	contrari all'interesse o al prestigio della Società.	
	L'esclusione ha effetto dalla comunicazione della delibera-	
	zione al Socio escluso.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere congruamente moti-	
	vato e comunicato per iscritto a mezzo di lettera raccomanda-	
	ta al domicilio del Socio escluso.	

	Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso può	
	proporre opposizione	
	al Tribunale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comu-	
	nicazione. Il Socio escluso può altresì ricorrere al Comitato	
	dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricevimento	
	della comunicazione di esclusione, restando convenzionalmente	
	esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impu-	
	gnato.	
	Il Comitato dei Probiviri si pronuncerà entro trenta giorni	
	dalla richiesta, ascoltato il richiedente od un suo rappre-	
	sentante. Dalla comunicazione scritta all'interessato a mezzo	
	di lettera raccomandata della pronuncia del Comitato dei Pro-	
	biviri, decorre il termine di sessanta giorni per l'eventuale	
	opposizione avanti l'Autorità Giudiziaria.	
	Al Socio escluso saranno rimborsate le azioni a lui intestate	
	secondo le norme di Legge.	
	<b>Art.17 - Annullamento delle azioni</b>	
	In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, il Consiglio di Am-	
	ministrazione dispone l'annullamento dei relativi certifica-	
	ti. Nel caso in cui i certificati non siano depositati presso	
	la Società, questa diffida con lettera raccomandata con avvi-	
	so di ricevimento il socio affinché provveda alla riconsegna	
	dei certificati entro il termine di dieci giorni. Decorso in-	
	fruttuosamente tale termine, il Consiglio di Amministrazione	
	dispone ugualmente l'annullamento di tali certificati.	

	L'importo spettante a seguito del rimborso è posto a disposi-	
	zione degli aventi diritto in un conto infruttifero. Le somme	
	non riscosse entro un quinquennio dal giorno in cui divengono	
	esigibili restano devolute alla Società.	
	<b>Art.18 - Trasferimento delle azioni</b>	
	Le azioni sono trasferibili nei modi di legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può acquistare o rimborsare	
	le azioni della Società secondo il disposto dell'art.2529	
	c.c.nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve di-	
	sponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente appro-	
	vato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei Soci, come	
	previsto dall'art. 50 ultimo comma.	
	<b>Art. 19 - Emissione di nuove azioni</b>	
	Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea ordina-	
	ria dei soci l'importo che, tenuto conto delle riserve patri-	
	moniali risultanti dal bilancio stesso, deve essere versato,	
	quale sovrapprezzo, in sede di sottoscrizione in aggiunta al	
	valore nominale di ogni nuova azione. Determina inoltre l'ap-	
	plicazione e la misura degli interessi di conguaglio da cor-	
	rispondersi in caso di sottoscrizione di nuove azioni in cor-	
	so d'anno.	
	<b>Art. 20 - Vincoli su azioni</b>	
	Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confron-	
	ti della Società dal momento in cui sono annotati nel Libro	
	dei Soci.	

	In caso di pegno od usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al Socio.	
	<b>Art. 21 - Indivisibilità delle azioni</b>	
	Le azioni sono nominative ed indivisibili. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.	
	Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.	
	<b>Art. 22 - Dividendo</b>	
	Il Socio partecipa per intero al dividendo deliberato dall'Assemblea, qualunque sia l'epoca dell'acquisto della qualità di Socio; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 19.	
	I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili restano devoluti alla Società.	
	<b>Art. 23 - Anticipazioni ai Soci</b>	
	La Società non potrà effettuare anticipazioni ai Soci sulle proprie azioni né accettare proprie azioni in garanzia di obbligazioni con essa contratte.	
	TITOLO III	
	SEZIONE I	

<b>ORGANI DELLA SOCIETA'</b>	
<b>Art. 24 - Organi sociali</b>	
Gli organi della Società sono:	
a) l'Assemblea dei Soci;	
b) il Consiglio di Amministrazione;	
c) il Collegio Sindacale;	
d) il Comitato dei Probiviri;	
e) la Direzione Generale.	
<b>SEZIONE II</b>	
<b>L'ASSEMBLEA</b>	
<b>Art. 25 - Convocazione dell'Assemblea</b>	
L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.	
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché il giorno l'ora e il luogo della eventuale seconda convocazione, diverso dal primo, pubblicato, non meno di 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, su un quotidiano a diffusione nazionale scelto fra Il Sole 24 ore e La Repubblica ed affisso nelle dipendenze della Società.	
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, presso la Sede sociale od in qualunque altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia.	
L'Assemblea Straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla	

	Legge e dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione	
	può inoltre convocare l'Assemblea ogniqualvolta lo ritenga	
	necessario. Deve altresì convocare l'Assemblea su richiesta	
	dei Soci senza ritardo e comunque entro trenta giorni dalla	
	presentazione della domanda contenente gli argomenti da trat-	
	tare che deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei So-	
	ci aventi diritto di voto alla data della domanda stessa.	
	La domanda deve essere sottoscritta, con firma autenticata	
	nei modi di legge o da funzionari della Società a ciò delega-	
	ti, da tutti i soci richiedenti e indicare gli argomenti da	
	trattare.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o	
	di una relazione da essi predisposta.	
	<b>Art. 25 bis - Competenze dell'Assemblea</b>	
	L'assemblea ordinaria dei soci:	
	· approva il bilancio e destina gli utili	
	· nomina gli amministratori e i sindaci e procede alla loro	
	revoca	
	· conferisce l'incarico, sentito il Collegio Sindacale, alla	
	Società di revisione cui è affidato il controllo contabile e	
	provvede alla sua revoca	
	· determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed alla Società di revisione incaricata del con-	

	trollo contabile;	
	· determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci secondo quanto previsto al successivo articolo 41,	
	· approva le politiche di remunerazione nonché gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari in favore di amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato. Sono in ogni caso esclusi compensi basati su strumenti finanziari e bonus collegati ai risultati economici per i componenti il collegio sindacale.	
	· delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	· approva il Regolamento Assembleare;	
	· delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto	
	L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, salvo quanto disposto al successivo articolo 37, nonché sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.	
	<b>Art. 26 - Intervento in Assemblea</b>	
	Hanno diritto ad intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni. Ogni Socio ha diritto ad	

	un solo voto qualunque sia il numero delle azioni allo stesso	
	intestate. È ammessa la rappresentanza di un Socio esclusiva-	
	mente da parte di altro Socio che non sia Amministratore,	
	Sindaco o dipendente della Società, ovvero appartenente alle	
	altre categorie indicate dall'art. 2372 c.c ,munito di speci-	
	fica delega scritta che dovrà essere conservata dalla So-	
	cietà. La delega compilata a norma di Legge vale tanto per la	
	prima quanto per la seconda convocazione. Ciascun Socio pre-	
	sente in Assemblea non può rappresentare più di 10 Soci, sal-	
	vo i casi di rappresentanza legale. Ciascuna persona presente	
	in Assemblea in proprio o come rappresentante di altro ente	
	non potrà comunque esercitare, in proprio e per delega, un	
	numero di voti complessivi superiori ai 10 (dieci) oltre al	
	suo e ai casi di rappresentanza legale.	
	L'Assemblea ordinaria o straordinaria può riunirsi mediante	
	videoconferenza o teleconferenza con gli intervenuti disloca-	
	ti in più luoghi, contigui o distanti, purchè siano rispetta-	
	ti il metodo collegiale e i principi di buona fede e di pa-	
	rità di trattamento fra i soci. In particolare sono condizio-	
	ni essenziali per la validità delle assemblee in video e te-	
	leconferenza che:	
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del suo ufficio di Presidenza, di accertare l'idoneità	
	e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimen-	
	to dell'adunanza, constatare ed accertare i risultati delle	

	votazioni;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli in-	
	tervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il	
	soggetto verbalizzante;	
	- i partecipanti all'assemblea collegati a distanza devo-	
	no poter disporre della medesima documentazione distribuita	
	ai presenti nel luogo ove si tiene la riunione.	
	<b>Art. 26 bis - Regolamento Assembleare</b>	
	Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordi-	
	naria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di	
	statuto, da un regolamento approvato dall'assemblea ordinaria	
	e valevole, fino a quando non sia modificato o sostituito,	
	per tutte quelle successive.	
	<b>Art.27 - Presidenza dell'Assemblea</b>	
	L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta	
	dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente del Consi-	
	glio di Amministrazione più anziano nella carica o, in caso	

	di pari anzianità nella carica, da quello più anziano di età.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente e dei Vicepresidenti, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.	
	Il Segretario del Consiglio assume le funzioni di Segretario dell'Assemblea, salvo che questa deliberi diversamente. Nelle Assemblee Straordinarie o quando il Presidente lo reputi opportuno tale funzione è assunta da un Notaio.	
	Il Presidente propone all'Assemblea, per la relativa nomina, uno o più scrutatori scelti tra i Soci.	
	Il Presidente accerta la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita e sia rispettato il numero valido per deliberare. Al Presidente spetta accertare il diritto di intervento e dirigere la discussione e la votazione, proponendone, salvo diverse disposizioni statutarie o di Legge, le modalità.	
	<b>Art. 28 - Costituzione dell'Assemblea</b>	
	L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita in sede Ordinaria qualunque sia il numero dei presenti, in sede Straordinaria con l'intervento diretto, o per rappresentanza, di almeno cinquecento Soci.	
	<b>Art. 29 - Proroga dell'Assemblea</b>	

	Qualora in una giornata non fosse possibile esaurire la trat-	
	tazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, l'As-	
	semblea può essere prorogata per la sua prosecuzione dal Pre-	
	sidente sino al settimo giorno successivo, dandone comunica-	
	zione all'adunanza, senza necessità di ulteriore avviso. Nel-	
	la seconda giornata l'Assemblea di prosecuzione si costitui-	
	sce con le medesime maggioranze valide per la prima.	
	<b>Art. 30 - Validità delle delibere dell'Assemblea</b>	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei par-	
	tecipanti, procedendo con votazione palese per tutte le deli-	
	berazioni. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria de-	
	vono essere approvate con il voto favorevole di almeno due	
	terzi dei partecipanti alla votazione. Per la nomina alle ca-	
	riche sociali si procede con votazione palese. Risultano e-	
	letti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di vo-	
	ti. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età.	
	I verbali delle Assemblee devono essere sottoscritti dal Pre-	
	sidente e dal Segretario o dal Notaio e saranno trascritti	
	sul libro dei verbali delle Assemblee.	
	<b>SEZIONE III</b>	
	<b>IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
	<b>Art. 31 - Composizione, nomina e cariche consiliari</b>	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un minimo di nove ad un massimo di tredici Consi-	
	glieri, di cui almeno un quinto indipendenti, eletti dall'As-	

	semblea, previa determinazione del loro numero.	
	Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere Soci.	
	I Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, e professionalità e indipendenza richiesti dalla Legge.	
	Fermi i requisiti previsti dalle norme vigenti, il curriculum professionale e sociale dei candidati dovrà essere di elevato profilo prevedendo, in particolare, conoscenza ed esperienza almeno in uno dei seguenti settori o materie:	
	· organizzazioni del Terzo Settore,	
	· Economia Sociale e Solidale,	
	· Cooperazione Sociale e Internazionale	
	· Finanza eticamente orientata	
	· Ambiente e energie rinnovabili.	
	In tali ambiti i candidati dovranno aver dato il loro contributo per almeno tre anni svolgendo almeno uno dei seguenti ruoli:	
	· amministratore di società	
	· operatore e/o volontario	
	· studioso e/o ricercatore	
	· formatore.	
	Le specifiche competenze e l'autorevolezza dei candidati dovranno essere tali da garantire un apporto significativo nelle discussioni consiliari contribuendo all'assunzione di de-	

	cisioni conformi all'interesse sociale.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un	
	Presidente e fino a quattro Vicepresidenti.	
	In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito	
	dal Vicepresidente più anziano nella carica; a parità di an-	
	zianità prevale il criterio dell'età; in caso di assenza o	
	impedimento anche dei Vicepresidenti, le funzioni sono assol-	
	te dal Consigliere più anziano d'età, a meno che il Consiglio	
	di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un	
	Segretario. I Consiglieri sono esonerati dal prestare cauzio-	
	ne.	
	Almeno un terzo dei Consiglieri deve essere non esecutivo. Ai	
	consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite dele-	
	ghe nè particolari incarichi e non possono essere coinvolti,	
	nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.	
	Ai fini della presente disposizione sono considerati non in-	
	dipendenti gli amministratori che:	
	-abbiano o abbiano avuto con la Società nell'esercizio	
	precedente a quello in cui sono nominati, direttamente o in-	
	direttamente, relazioni commerciali, finanziarie o professio-	
	nali significative;	
	-rivestano la carica di amministratore esecutivo in	
	un'altra società controllata dalla Società;	
	-siano soci o amministratori o abbiano relazioni signi-	

	ficative di affari con il soggetto incaricato della revisione	
	contabile della Società;	
	-siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado	
	di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai	
	punti precedenti.	
	Fatte salve le cause di incompatibilità previste dalla norma-	
	tiva vigente, non possono rivestire la carica di amministra-	
	tore coloro che siano o divengano amministratori o sindaci di	
	altre banche o società dalle stesse controllate, salvo che si	
	tratti di enti centrali di categoria o banche o società par-	
	tecipate. Non possono, inoltre, rivestire la carica di ammi-	
	nistratore coloro che siano o divengano Parlamentare italiano	
	o europeo, ministro, Sottosegretario, Presidente o Vicepresi-	
	dente di Regione, Assessore Regionale o componente della	
	Giunta Regionale, Segretario o Presidente di Partito a livel-	
	lo Regionale o Nazionale.	
	Le modalità di presentazione delle candidature sono definite	
	nel Regolamento Assembleare di cui al precedente articolo 26	
	bis.	
	<b>Art. 32 - Durata in carica degli Amministratori</b>	
	Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rie-	
	leggibili per un massimo di quattro volte consecutive	
	Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	

	Il Presidente e i Vicepresidenti decadono al termine del pe-	
	riodo per il quale erano stati nominati Amministratori.	
	Con apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea	
	ordinaria, devono essere altresì previsti limiti al cumulo	
	degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenu-	
	ti dagli amministratori, che tengano conto della natura	
	dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della so-	
	cietà amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi,	
	i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina	
	legale e regolamentare.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere	
	revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al	
	risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta	
	causa.	
	La perdita da parte dell'amministratore della qualità di so-	
	cio ne comporta automaticamente la decadenza dalla carica.	
	<b>Art. 33 - Sostituzione degli Amministratori</b>	
	Se vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Ammini-	
	stratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione per co-	
	optazione con delibera consiliare approvata dal Collegio Sin-	
	dacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica	
	fino alla successiva Assemblea che potrà confermarli nell'uf-	
	ficio o sostituirli. Se vengono a mancare più del cinquanta	
	per cento degli Amministratori, quelli rimasti in carica de-	
	vono convocare, senza indugio, l'Assemblea per la sostituzio-	

	ne dei mancanti. Gli Amministratori così nominati dall'Assem-	
	blea restano in carica fino al termine del periodo per il	
	quale erano stati nominati gli Amministratori sostituiti. Ve-	
	rendo a mancare l'intero Consiglio, il Collegio Sindacale de-	
	ve convocare d'urgenza l'Assemblea per la sostituzione e nel	
	frattempo esso compie gli atti di ordinaria amministrazione.	
	<b>Art. 34 - Compenso degli Amministratori</b>	
	L'Assemblea stabilisce i compensi fissi e le medaglie di pre-	
	senza per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del	
	Comitato Esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione determi-	
	na, sentito il Collegio Sindacale, i compensi per gli Ammini-	
	stratori investiti di particolari cariche in coerenza con le	
	politiche di remunerazione approvate dall'assemblea ai sensi	
	del precedente art. 25 bis.	
	<b>Art. 35 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione</b>	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente,	
	presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, una volta	
	almeno ogni mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il	
	Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta doman-	
	da motivata, con indicazione degli argomenti da trattare, dal	
	Collegio Sindacale oppure da almeno un terzo dei Consiglieri	
	i quali, in caso di necessità, possono provvedere direttamen-	
	te alla convocazione. La convocazione è fatta dal Presidente	
	con avviso contenente la data, l'ora ed il luogo della convo-	
	cazione e l'ordine del giorno specifico ed analitico da in-	

	viare, alternativamente per raccomandata con avviso di rice-	
	vimento (A.R.), telefax o posta elettronica e che dovrà per-	
	venire al domicilio di ciascun Consigliere sette giorni prima	
	della data fissata per l'adunanza, salvi i casi di urgenza,	
	per i quali la convocazione può essere fatta con le stesse	
	modalità almeno due giorni prima della riunione. È ammessa	
	la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministra-	
	zione si tengano in videoconferenza, a condizione che tutti i	
	partecipanti possano essere identificati e sia loro consenti-	
	to seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti trattati; verificandosi queste	
	condizioni il Consiglio di Amministrazione si considera tenu-	
	to nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario	
	della riunione onde consentire la stesura e sottoscrizione	
	del relativo libro.	
	Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci Effet-	
	tivi e al Direttore Generale, con le stesse modalità e nel	
	rispetto dei giorni di preavviso sopra indicati. Le adunanze	
	sono presiedute dal Presidente e sono valide quando interven-	
	ga la maggioranza assoluta dei componenti.	
	<b>Art.36 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</b>	
	Per la validità delle delibere del Consiglio è necessaria la	
	presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le	
	deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a	
	votazione palese. Le deliberazioni sono prese a maggioranza	

	dei voti dei presenti alla riunione. Nelle votazioni a parità	
	di voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio. Tuttavia	
	è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei com-	
	ponenti del Consiglio di Amministrazione per delegare parte	
	delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, di cui al	
	successivo art. 38. Alle riunioni partecipa con voto consul-	
	tivo e con facoltà di fare inserire nei verbali le proprie	
	dichiarazioni, il Direttore Generale o, in caso di sua assen-	
	za o impedimento, chi lo sostituisce. Egli o il proprio so-	
	stituito devono astenersi dal presenziare alla discussione di	
	argomenti, posti all'ordine del giorno, riguardanti la pro-	
	pria persona. Il Consiglio ha facoltà di far partecipare alle	
	proprie riunioni, sempre con voto consultivo, uno o più Di-	
	rettori, esperti negli argomenti in discussione.	
	Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione deve essere redatto, a cura del Segretario del Con-	
	siglio, processo verbale sottoscritto da chi presiede l'adu-	
	nanza e dal Segretario stesso, da iscriversi sul relativo li-	
	bro. In caso di assenza del Segretario, le sue funzioni ven-	
	gono svolte dal Consigliere più anziano nella carica e a pa-	
	rità da quello più anziano d'età, escluso il Presidente.	
	<b>Art. 37 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.</b>	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri	
	per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, ad	
	eccezione di quelli riservati per Legge all'Assemblea. Il	

	Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, deliberare	
	l'aumento del Capitale Sociale qualora si emettano nuove a-	
	zioni per far fronte all'entrata di nuovi Soci. Resta ferma	
	la competenza dell'Assemblea Straordinaria nell'ipotesi di e-	
	missione di azioni da offrire in opzione. Il Consiglio di Am-	
	ministrazione può nominare procuratori per singoli atti o de-	
	terminate categorie di atti, ovvero conferire incarichi spe-	
	ciali ad uno o più dei suoi membri. Il Consiglio d'Ammini-	
	strazione potrà avvalersi della collaborazione di gruppi di	
	Soci organizzati sul territorio per il conseguimento di scopi	
	ed obiettivi necessari per il perseguimento delle finalità	
	della Società.	
	Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di Legge, sono	
	riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Ammini-	
	strazione le decisioni concernenti:	
	· la determinazione degli indirizzi generali di gestione	
	e di organizzazione nonché le linee e le operazioni strategi-	
	che e i piani industriali e finanziari della Società;	
	· La valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organiz-	
	zativo, amministrativo e contabile della società;	
	· Le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di	
	partecipazioni di rilievo nonché la determinazione dei crite-	
	ri per il coordinamento e la direzione delle società del	
	gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Ita-	
	lia;	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>la valutazione del generale andamento della gestione;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'acquisto di azioni proprie a valere sulla disponibi-</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>lità dell'apposito fondo;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>le decisioni concernenti l'attribuzione di compiti e</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>responsabilità all'interno della struttura organizzativa del-</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>la società ed i relativi regolamenti;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>almeno annuale, della struttura organizzativa;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>la definizione del sistema dei flussi informativi e la</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>tempestività;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>le politiche di gestione del rischio;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>la nomina la revoca e la determinazione del compenso</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>del Direttore Generale e degli altri componenti la direzione</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>generale;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>la nomina del responsabile delle funzioni di revisione</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>interna e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'approvazione e la modifica dei principali regolamen-</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ti interni;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'eventuale costituzione di comitati e/o commissioni</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>con funzioni consultive, determinandone la composizione, le</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>attribuzioni e le modalità di funzionamento.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>la determinazione dei criteri per l'esercizio delle i-</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>struzioni impartite da Banca d'Italia;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>i poteri deliberativi permanenti e generali in ordine</li> </ul>	

	all'erogazione del credito;	
	· la materia di cui all'art. 46 del presente Statuto	
	E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la com-	
	petenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti	
	l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative nonchè	
	quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli articoli	
	2505 e 2505 bis cod.civ.	
	<b>Art. 38 - Comitato Esecutivo</b>	
	Il Consiglio di Amministrazione può, con la maggioranza par-	
	ticolare di cui all'art. 36 comma 4, delegare parte delle	
	proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto dal	
	Presidente, da almeno uno dei Vicepresidenti e da altri Con-	
	siglieri, esclusi i consiglieri non esecutivi ai sensi	
	dell'articolo 31 del presente Statuto, in modo che il numero	
	totale dei membri del Comitato risulti non inferiore a tre e	
	non maggiore di cinque. Il Consiglio, all'atto della nomina	
	determina le modalità di funzionamento del Comitato, di cui	
	dovranno essere previste in linea di principio, riunioni con	
	cadenza almeno quindicinale.	
	Alle riunioni partecipa con voto consultivo e potere di pro-	
	posta il Direttore Generale.	
	<b>Art. 39 - Deleghe</b>	
	In materia di erogazione del credito e di gestione corrente,	
	poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Ese-	
	cutivo, al Direttore Generale, ad altri Direttori, a dipen-	

	denti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle	
	succursali, entro predeterminati limiti di importo graduati	
	sulla base delle funzioni e del ruolo ricoperto. Delle deci-	
	sioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data noti-	
	zia, con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione,	
	al Comitato Esecutivo, ove nominato, e allo stesso Consi-	
	glio d'Amministrazione, nella loro prima adunanza successiva,	
	secondo le rispettive competenze. Nei casi di assoluta ed im-	
	prorogabile urgenza, il Presidente può assumere, su proposta	
	del Direttore Generale, le opportune determinazioni, portan-	
	dole poi a conoscenza del Consiglio di Amministrazione o del	
	Comitato Esecutivo, secondo le rispettive competenze, alla	
	loro prima adunanza.	
	Gli organi delegati devono riferire al Consiglio e al Colle-	
	gio Sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento	
	della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla	
	sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior ri-	
	lievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate	
	dalla società e dalle sue controllate.	
	<b>Art. 40 - Rappresentanza della Società</b>	
	La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in	
	giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa,	
	compresi i giudizi di Cassazione e revocazione nonché la fir-	
	ma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua	
	assenza o impedimento, anche temporanei, a chi lo sostitui-	

	<p>sce. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presi-</p>	
	<p>dente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.</p>	
	<p>La rappresentanza della Società e la firma sociale libera</p>	
	<p>possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministra-</p>	
	<p>zione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie</p>	
	<p>di atti. La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio</p>	
	<p>di Amministrazione al Direttore Generale, a dirigenti, fun-</p>	
	<p>zionari e dipendenti della Società, con determinazione dei</p>	
	<p>limiti e delle modalità di esercizio. Il Consiglio di Ammini-</p>	
	<p>strazione può inoltre, ove necessario, conferire mandati e</p>	
	<p>procure anche ad estranei della Società per il compimento di</p>	
	<p>determinati atti.</p>	
	<p><b>SEZIONE IV</b></p>	
	<p><b>Art. 41 - Collegio Sindacale</b></p>	
	<p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e</p>	
	<p>due Sindaci Supplenti eletti, in conformità delle norme di</p>	
	<p>Legge, dall'Assemblea Ordinaria, che ne nomina il Presidente.</p>	
	<p>Ai Sindaci Effettivi spettano gli emolumenti annui e valevoli</p>	
	<p>per tutto il triennio, approvati dall'Assemblea. Costituisce</p>	
	<p>causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di compo-</p>	
	<p>nente del Collegio Sindacale l'essere membro di organi ammi-</p>	
	<p>nistrativi di altre aziende di credito - salvo si tratti di</p>	
	<p>enti centrali di categoria - e comunque di società controlla-</p>	
	<p>te o partecipate nelle quali la Società abbia interessi.</p>	
	<p>I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque as-</p>	

	sumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre	
	società appartenenti al gruppo o al conglomerato finanziario	
	nonchè nelle società partecipate di rilievo strategico anche	
	se non appartenenti al gruppo.	
	I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di ammini-	
	strazione e controllo presso società ed enti in numero supe-	
	riore a quello stabilito dall'articolo 148 bis del Testo Uni-	
	co della Finanza e dalla relativa normativa di attuazione.	
	I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'as-	
	semblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La	
	deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale,	
	sentito l'interessato.	
	<b>Art. 42 - Durata in carica e sostituzione dei Sindaci</b>	
	Tutti i Sindaci durano in carica tre esercizi sono rieleggi-	
	bili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'ap-	
	provazione del bilancio relativo al terzo esercizio della ca-	
	rica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.	
	Nel caso di morte, di rinuncia o di mancata accettazione del	
	Presidente o di un Sindaco Effettivo subentrano i Supplenti	
	in ordine di età. Qualora si tratti del Presidente, il Colle-	
	gio così completato provvederà ad eleggere il nuovo Presiden-	
	te. I nominati resteranno in carica sino alla prossima Assem-	
	blea Ordinaria, la quale dovrà provvedere alla nomina del	
	Presidente, dei Sindaci Effettivi e Supplenti per la integra-	

	zione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in	
	carica. Qualora con i Sindaci Supplenti non si completi il	
	Collegio, sarà convocata l'Assemblea, perché si provveda	
	all'integrazione del Collegio medesimo.	
	<b>Art. 43 - Doveri del Collegio Sindacale</b>	
	Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, am-	
	ministrativo e contabile della società e sul loro funziona-	
	mento.	
	Vigila inoltre sull'adeguatezza e funzionalità del sistema	
	dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo	
	dei rischi, sull'adeguatezza delle disposizioni impartite	
	dalla società alle società controllate nell'esercizio	
	dell'attività di direzione e coordinamento nonchè su ogni al-	
	tro atto o fatto previsto dalla legge.	
	Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato co-	
	ordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel	
	sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di re-	
	visione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se	
	del caso, gli opportuni interventi correttivi.	
	A tal fine il Collegio Sindacale e la Società di revisione si	
	scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti	
	per l'espletamento dei rispettivi compiti.	
	Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle	

	regole adottate dalla società per assicurare la trasparenza e	
	la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con	
	parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale	
	all'assemblea.	
	I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifi-	
	che e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle	
	funzioni preposte al controllo interno nonché procedere in	
	qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezio-	
	ne e controllo.	
	Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori noti-	
	zie, anche con riferimento a società controllate, sull'anda-	
	mento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può	
	altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-	
	zione e controllo e all'andamento generale dell'attività so-	
	ciale.	
	Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia	
	circa tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che	
	possano costituire una irregolarità nella gestione della ban-	
	ca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività ban-	
	caria.	
	Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Col-	
	legio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le ca-	
	renze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiede	
	l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tem-	

	po l'efficacia.	
	Il Collegio Sindacale esprime il proprio parere in ordine al-	
	le decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle	
	funzioni di controllo interno nonchè su ogni decisione ine-	
	rente la definizione degli elementi essenziali del sistema	
	dei controlli interni.	
	I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle	
	omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; re-	
	lazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'assemblea, del	
	Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se no-	
	minato ed adempiono a tutte le funzioni che gli sono attri-	
	buite dalla legge.	
	I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in	
	modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni,	
	dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I	
	verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere fir-	
	mati da tutti gli intervenuti.	
	Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale	
	i motivi del proprio dissenso.	
	<b>Art. 43 bis - Controllo contabile</b>	
	Il controllo contabile è affidato ad una società di revisione	
	contabile iscritta nel registro dei revisori contabili isti-	

	tuito presso il Ministero della Giustizia e nominata dall'as-	
	semblea dei soci secondo le norme del Codice Civile.	
	Tale società di revisione comunica senza indugio alla Banca	
	d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento del-	
	l'incarico, che possano costituire una grave violazione delle	
	norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano	
	pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giu-	
	dizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione	
	di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio; tale	
	soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documen-	
	to richiesto.	
	<b>Art. 43 ter - Funzionamento del Collegio Sindacale</b>	
	Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni,	
	viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi, con	
	qualunque forma compresa la posta elettronica, almeno otto	
	giorni prima della riunione a ciascun Sindaco e, nei casi di	
	urgenza, almeno tre giorni prima.	
	Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei	
	Sindaci e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.	
	Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per	
	videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo	
	di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il me-	
	todo collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento e in particolare a condizione che tutti i parte-	
	cipanti possano essere identificati e sia loro consentito se-	

	guire la discussione e intervenire in tempo reale nella trat-	
	tazione degli argomenti affrontati, nochè poter visionare,	
	ricevere e trattare la documentazione.	
	Il verbale dovrà inoltre contenere la dichiarazione di esatta	
	corrispondenza del contenuto di esso con le questioni tratta-	
	te ed essere sottoscritto dagli stessi alla prima occasione	
	utile.	
	La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il	
	Presidente ed il verbalizzante	
	<b>SEZIONE V</b>	
	<b>IL COMITATO DEI PROBIVIRI</b>	
	<b>Art. 44 - Comitato dei Probiviri</b>	
	Il Comitato dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi	
	e da due membri supplenti eletti, tra i Soci, dall'Assem-	
	blea Ordinaria. Il Comitato dei Probiviri elegge nel suo seno	
	un Presidente. Il Comitato dei Probiviri decide in via defi-	
	nitiva, senza alcun vincolo procedurale, a maggioranza asso-	
	luta di voti, oltre che sui reclami di cui all'art. 16, quar-	
	to comma, su tutte le controversie che potrebbero insorgere	
	tra la Società ed i Soci o tra i Soci medesimi in relazione	
	all'interpretazione o all'applicazione dello Statuto o di o-	
	gni altra deliberazione o decisione degli organi della So-	
	cietà in materia di rapporti sociali.	
	<b>Art. 45 - Durata in carica, sostituzione e domicilio dei Pro-</b>	
	<b>biviri.</b>	

	I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	Nel caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Proboviro	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Probiviri	
	restano in carica fino alla prossima Assemblea Ordinaria, la	
	quale dovrà provvedere alla nomina dei Probiviri effettivi e	
	supplenti per l'integrazione del Comitato. I nuovi nominati	
	scadono con quelli in carica. Se viene a mancare il Presiden-	
	te, la presidenza è assunta per il residuo del triennio dal	
	Proboviro più anziano d'età. Ad ogni effetto il domicilio del	
	Comitato dei Probiviri è eletto presso la Sede legale della	
	Società.	
	<b>SEZIONE VI</b>	
	<b>LA DIREZIONE</b>	
	<b>Art. 46 - Direzione Generale</b>	
	La struttura e le attribuzioni della Direzione Generale e	
	Centrale, la nomina, la revoca, i compiti, i poteri e gli e-	
	molumenti dei Direttori sono deliberati dal Consiglio di Am-	
	ministrazione a maggioranza dei Consiglieri in carica.	
	<b>Art. 47 - Funzioni della Direzione Generale</b>	
	Alla Direzione Generale è affidata l'esecuzione delle delibe-	
	razioni sociali.	
	Il Direttore Generale è il capo del personale, ha poteri di	
	proposta in materia di assunzioni, di promozioni e di revoca,	
	riferendone al Consiglio d'Amministrazione per le conseguenti	
	deliberazioni. Il Direttore Generale prende parte, con voto	

	consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione	
	nonché, ai sensi del superiore art. 38 ultimo capoverso, a	
	quelle del Comitato Esecutivo; coadiuvato dagli altri compo-	
	nenti della Direzione Generale, da esecuzione alle delibera-	
	zioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecu-	
	tivo, sovrintende al funzionamento della Banca, allo svolgi-	
	mento delle operazioni e dei servizi secondo le direttive del	
	Consiglio di Amministrazione; avvia autonomamente le azioni	
	giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero	
	dei crediti. In caso di assenza o impedimento, il Direttore	
	Generale è sostituito, in tutte la facoltà e funzioni che gli	
	sono attribuite, dal componente la Direzione che immediata-	
	mente lo segue per grado e secondo l'anzianità del grado me-	
	desimo.	
	Per il caso di impedimento od assenza di entrambi, il Consi-	
	glio di Amministrazione può delegare facoltà e funzioni ad	
	altro componente la Direzione Generale.	
	TITOLO IV	
	<b>Art. 48 - Comitato Etico</b>	
	L'Assemblea delibera, con il voto favorevole della maggioran-	
	za assoluta dei voti dei partecipanti, la nomina dei compo-	
	nenti del Comitato Etico, da un minimo di cinque ad un massi-	
	mo di sette, scegliendoli tra donne e uomini di riconosciuto	
	profilo etico e morale, i quali durano in carica per tre anni	
	e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecuti-	

	vi. Al Comitato spetta, quale organismo di garanzia e di rap-	
	presentanza etica, una funzione consultiva e propositiva, af-	
	finché la Banca si sviluppi nell'ambito dei criteri di eti-	
	cià, così come individuati nel presente Statuto. Del suo o-	
	perato informerà l'Assemblea dei Soci, almeno una volta l'an-	
	no in occasione dell'approvazione del Bilancio, garantendo	
	altresi ai Soci stessi un'informazione periodica sulla sua	
	attività, tramite le modalità e i canali che il Comitato	
	stesso riterrà più opportuni. L'organizzazione e il funziona-	
	mento del Comitato sono disciplinati da un apposito regola-	
	mento che verrà approvato con delibera del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione e ratificato dall'Assemblea dei Soci.	
	TITOLO V	
	<b>BILANCIO E UTILE</b>	
	<b>Art. 49 - Bilancio sociale</b>	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di o-	
	gni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Ammini-	
	strazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria	
	il bilancio redatto nel rispetto delle norme di Legge e con	
	criteri di massima prudenza.	
	<b>Art. 50 - Ripartizione degli utili e Riserve.</b>	
	L'utile netto risultante dal bilancio sarà ripartito come se-	
	gue:	
	a) una quota non inferiore a quella stabilita dalla Legge	
	sarà destinata alla Riserva Legale;	

	b) una quota che sarà fissata dall'Assemblea Ordinaria su	
	proposta del Consiglio di Amministrazione sarà destinata alla	
	Riserva Statutaria. Tale quota non potrà essere inferiore al	
	10% (dieci per cento) dell'utile netto. L'utile, al netto de-	
	gli accantonamenti alle predette riserve, sarà ulteriormente	
	destinato come segue:	
	1) ai Soci, a titolo di dividendo, nella misura che sarà sta-	
	bilita annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio	
	di Amministrazione;	
	2) una quota, che sarà determinata dall'Assemblea ma non	
	potrà essere superiore al 10% (dieci per cento), sarà devolu-	
	ta a scopi di beneficenza o per varie forme di assistenza e	
	sostegno dell'economia sociale, in accordo con le finalità di	
	cui al precedente art. 5; tale quota verrà ripartita a di-	
	screzione del Consiglio di Amministrazione sentito il parere	
	del Comitato Etico.	
	L'eventuale residuo, su proposta del Consiglio, sarà destina-	
	to all'incremento della Riserva Statutaria o ad altre riser-	
	ve, ovvero al fondo per l'acquisto od il rimborso delle azio-	
	ni della Società al prezzo da determinarsi secondo le dispo-	
	sizioni di Legge.	
	TITOLO VI	
	<b>Art. 51 - Scioglimento e norme di liquidazione</b>	
	In ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidato-	
	ri, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione	

